NORMALIZZAZIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA A CORRENTE ALTERNATA, IN DERIVAZIONE, A TENSIONE COMPRESA TRA 100 E 1000 VOLT

Art. 6

Tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti di distribuzione

Salvo la deroga di cui al comma seguente, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui alla presente legge, potranno installarsi soltanto macchine, apparecchi (lampade escluse) e apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'art. 1. L'interessato adottera' opportune disposizioni per il funzionamento provvisorio alla tensione non normale in atto. Per i primi dieci anni di vigore della legge, nelle reti esercite alle tensioni consentite dall'art. 3, e' ammesso installare macchine, apparecchi e apparecchiature idonei all'alimentazione a tali tensioni.

Versione in vigore dal 23 aprile 1949, non più in vigore dal 25 marzo 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa tra 100 e 1000 volt
Estremi	Legge 8 marzo 1949, n. 105
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/normalizzazione-delle-reti-di-distribuzione-di-energia-elettrica-a/art-6-tensione-delle-macchine-degli-apparecchi-e-delle-apparecchiature-da/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it